



Freedom, Security & Justice:  
European Legal Studies

*Rivista giuridica di classe A*

2024, n. 2

EDITORIALE  
SCIENTIFICA



## DIRETTRICE

**Angela Di Stasi**

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)  
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

## COMITATO SCIENTIFICO

**Sergio Maria Carbone**, Professore Emerito, Università di Genova  
**Roberta Clerici**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano  
**Nigel Lowe**, Professor Emeritus, University of Cardiff  
**Paolo Mengozzi**, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE  
**Massimo Panebianco**, Professore Emerito, Università di Salerno  
**Guido Raimondi**, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione  
**Silvana Sciarra**, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale  
**Giuseppe Tesaurò**, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale  
**Antonio Tizzano**, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE  
**Ennio Triggiani**, Professore Emerito, Università di Bari  
**Ugo Villani**, Professore Emerito, Università di Bari

## COMITATO EDITORIALE

**Maria Caterina Baruffi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo  
**Giandonato Caggiano**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre  
**Alfonso-Luis Calvo Caravaca**, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid  
**Ida Caracciolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS  
**Pablo Antonio Fernández-Sánchez**, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla  
**Inge Govaere**, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges  
**Paola Mori**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro  
**Lina Panella**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina  
**Nicoletta Parisi**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC  
**Lucia Serena Rossi**, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



## COMITATO DEI REFEREEES

**Bruno Barel**, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova  
**Marco Benvenuti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"  
**Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Raffaele Cadin**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"  
**Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano  
**Federico Casolari**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna  
**Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia  
**Giovanni Cellamare**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari  
**Giuseppe D'Angelo**, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno  
**Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa  
**Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València  
**Caterina Fratea**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona  
**Ana C. Gallego Hernández**, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla  
**Pietro Gargiulo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo  
**Francesca Graziani**, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"  
**Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Elsbeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS  
**Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén  
**Ivan Ingravallo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari  
**Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova  
**Luigi Kalb**, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno  
**Luisa Marin**, Marie Curie Fellow, EU e Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria  
**Simone Marinai**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa  
**Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata  
**Rostane Medhi**, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille  
**Michele Messina**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina  
**Stefano Montaldo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino  
**Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London  
**Claudia Morviducci**, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre  
**Michele Nino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Criseide Novi**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia  
**Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Leonardo Pasquali**, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa  
**Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Gisella Pignataro**, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno  
**Emanuela Pistoia**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo  
**Concetta Maria Pontecorvo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma  
**Santiago Ripol Carulla**, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona  
**Angela Maria Romito**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari  
**Gianpaolo Maria Ruotolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia  
**Teresa Russo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Alessandra A. Souza Silveira**, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho  
**Sara Tonolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova  
**Chiara Enrica Tuo**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova  
**Talitha Vassalli di Dachenhausen**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"  
**Valentina Zambrano**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"  
**Alessandra Zanolotti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

## COMITATO DI REDAZIONE

**Angela Festa**, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"  
**Anna Iermano**, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Daniela Marrani**, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno  
**Angela Martone**, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno  
**Rossana Palladino** (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di  
**Francesco Campofreda**, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno





## **Indice-Sommario** **2024, n. 2**

### **Editoriale**

Primato del diritto dell'Unione europea e patriottismo costituzionale: un ossimoro apparente, dal punto di vista della teoria della Costituzione? p. 1  
*Antonio Ruggeri*

### **FOCUS**

#### **La proposta di regolamento europeo in materia di filiazione (COM (2022) 695 final, del 7 dicembre 2022)**

*Il Focus contiene saggi e contributi elaborati a seguito della riflessione realizzata nel Convegno organizzato presso l'Università di Macerata (22 novembre 2023)*

Presentazione della raccolta di studi sulla proposta di regolamento europeo in materia di filiazione p. 20  
*Gianluca Contaldi*

La proposta di regolamento in materia di filiazione e la sua incidenza sulla libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea p. 26  
*Simone Marinai*

La disciplina della giurisdizione nella proposta di regolamento europeo in materia di filiazione p. 46  
*Fabrizio Marongiu Buonaiuti*

La disciplina della legge applicabile nella proposta di regolamento in materia di filiazione p. 69  
*Cristina Grieco*

La circolazione delle decisioni e degli atti pubblici nella proposta di regolamento in materia di filiazione p. 94  
*Giacomo Biagioni*

Lo spazio di operatività dell'ordine pubblico nella proposta di regolamento in materia di filiazione p. 117  
*Ornella Feraci*

La proposta di regolamento in materia di filiazione e la sua incidenza sul diritto di famiglia italiano p. 138  
*Enrico Antonio Emiliozzi*



I rapporti tra la disciplina contenuta nella proposta di regolamento in materia di filiazione e gli ordinamenti dei paesi terzi <i>Tarak El Haj</i>	p. 163
Conclusioni <i>Francesco Salerno</i>	p. 176
<b>Articoli, Commenti e Note</b>	
Free movement of students and access to social advantages: The ‘EU student’ as a holder of individual rights <i>Lorenzo Dello Iacovo</i>	p. 191
L’Unione europea e l’assistenza finanziaria ai Paesi terzi in situazioni di conflitto: spunti critici a partire dalla crisi Israelo-Palestinese <i>Lorenzo Di Anselmo</i>	p. 222
Towards the digitalization of EU judicial cooperation: Access to justice to be improved <i>Paola Giacalone</i>	p. 253
Strategic lawsuits against public participation and their global relevance: Recent developments and persisting gaps in human rights law and in (EU) PIL <i>Francesca Maoli</i>	p. 289
Alcune riflessioni in tema di violenza domestica correlata alla libera circolazione e al diritto di soggiorno dei coniugi o dei partner extra UE <i>Giuseppina Pizzolante</i>	p. 322
L’istituzionalizzazione di un regime frontaliero “dell’ammissione” dei cittadini di paesi terzi nello spazio giuridico europeo: tra norma e eccezione <i>Francesca Rondine</i>	p. 349
Violenza contro le donne e appartenenza a “un determinato gruppo sociale” nella determinazione dello <i>status</i> di rifugiato. Riflessioni a margine della sentenza WS (C-621/21) della Corte di giustizia <i>Monica Spatti</i>	p. 375
Difesa comune UE: la <i>blockchain</i> come chiave di volta per un’effettiva integrazione dell’apparato difensivo <i>Salvatore Pio Truisi</i>	p. 391



## LA DISCIPLINA DELLA GIURISDIZIONE NELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI FILIAZIONE

Fabrizio Marongiu Buonaiuti\*

SOMMARIO: 1. Finalità perseguite dalla disciplina della giurisdizione contenuta nella proposta di regolamento. – 2. I criteri alternativi accolti nell’art. 6 della proposta a titolo di competenza generale. – 3. Il foro basato sulla presenza del figlio. – 4. La discutibile attribuzione di un ruolo residuale alle regole di giurisdizione nazionali. – 5. L’ulteriore previsione di un *forum necessitatis*, sul modello seguito in altri regolamenti europei. – 6. Le altre regole concernenti la giurisdizione contenute nella proposta. – 7. Considerazioni conclusive.

### **1. Finalità perseguite dalla disciplina della giurisdizione contenuta nella proposta di regolamento**

La proposta di regolamento europeo in materia di filiazione presentata dalla Commissione segue il modello posto dai regolamenti c.d. di nuova generazione adottati dall’Unione europea nel contesto della disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile. Essa, infatti, mira ad introdurre una disciplina unitaria e coerente delle diverse problematiche di rilievo internazionalprivatistico che si pongono con riferimento alla filiazione<sup>1</sup>. Contiene quindi una disciplina tanto della giurisdizione, quanto della legge applicabile, quanto del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nonché di altre categorie di atti pubblici che assumono rilievo nella materia. Inoltre, sul modello di quanto avviene, specificamente, nel regolamento europeo in materia di successioni<sup>2</sup>, punta a istituire un autonomo certificato europeo di filiazione, destinato ad essere

---

#### **Double-blind peer-reviewed article.**

\* Professore ordinario di Diritto internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata. Indirizzo e-mail: [f1.marongiubonaiuti@unimc.it](mailto:f1.marongiubonaiuti@unimc.it).

<sup>1</sup> Proposta di regolamento del Consiglio *relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all’accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione*, doc. COM (2022) 695 final, del 7 dicembre 2022. Si veda la *Relazione* di accompagnamento alla proposta, ivi, p. 3.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 650/2012 *relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo*, in *GUUE*, L 201 del 27 luglio 2012, p. 107, artt. 62-73.

utilizzato, a scelta dei soggetti interessati, in alternativa alle certificazioni nazionali previste e disciplinate dal diritto interno dei singoli Stati membri<sup>3</sup>.

La disciplina della giurisdizione contenuta nella proposta si propone di concorrere a perseguire le finalità materiali che sono proprie dell'iniziativa legislativa in cui si inserisce, e cioè, come chiaramente indicato nella relazione di accompagnamento, consistenti nel rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti dei figli in situazioni transfrontaliere<sup>4</sup>. Strumentalmente rispetto a questa finalità di ordine generale, le regole in materia di giurisdizione contenute nella proposta perseguono un obiettivo che è proprio in genere di tutti gli strumenti, siano essi regolamenti europei o convenzioni internazionali, volti ad introdurre regole comuni concernenti la giurisdizione ovvero la legge applicabile in relazione ad una data categoria di rapporti giuridici, e cioè la certezza del diritto. A questa chiaramente giova la prevedibilità tanto della competenza giurisdizionale quanto della legge applicabile. Tale prevedibilità viene ad essere tendenzialmente accresciuta dall'introduzione di regole comuni tra più Stati sotto l'uno o l'altro profilo, e maggiormente ancora, come è chiaro, quando all'interno del medesimo strumento si forniscono regole comuni tanto con riferimento alla giurisdizione quanto alla legge applicabile<sup>5</sup>. Nondimeno, appare inevitabile osservare che una effettiva prevedibilità tanto della giurisdizione competente quanto della legge applicabile potrà essere assicurata solo nella misura in cui le regole comuni introdotte siano chiare e prevedibili nella loro applicazione da parte dei giudici o di altre autorità dei diversi Stati vincolati. Sotto questo profilo, come si vedrà, le regole contenute nella proposta in punto di giurisdizione appaiono presentare delle innegabili criticità, riconducibili essenzialmente all'eccessivamente ampio ventaglio di fori disponibili<sup>6</sup>.

Come emerge chiaramente dal preambolo della proposta, questa si sforza di conciliare l'obiettivo della prossimità tra il foro e la sfera giuridica del figlio, che viene perseguito mediante il ricorso al criterio della residenza abituale dell'interessato, e la finalità di agevolare l'accesso del figlio stesso alla giustizia in uno Stato membro. Quest'ultimo obiettivo appare funzionale al garantire più ampie opportunità di realizzazione delle tutele sostanziali alle quali l'iniziativa legislativa nel suo insieme tende<sup>7</sup>. Peraltro, l'adozione di un ventaglio particolarmente ampio di criteri giurisdizionali rischia di vanificare il perseguimento di un altro obiettivo al quale l'introduzione di una disciplina comune della giurisdizione tra gli Stati membri nella

<sup>3</sup> Si vedano gli articoli 46-57 della *Proposta* e la relativa *Relazione*, cit., p. 18.

<sup>4</sup> Si veda ancora la *Relazione*, cit., p. 1.

<sup>5</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>6</sup> Si vedano a questo riguardo, tra i primi commenti alla Proposta apparsi che si sono soffermati sul profilo in esame, L. VÁLKOVÁ, *The Commission Proposal for a Regulation on the Recognition of Parenthood and Other Legislative Trends Affecting Legal Parenthood*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2022, n. 4, pp. 854-899, p. 888 ss.; M.C. BARUFFI, *La proposta di regolamento UE sulla filiazione: un superamento dei diritti derivanti dalla libera circolazione*, in *Famiglia e diritto*, 2023, n. 6, pp. 535-549, p. 542 ss.; THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition of decisions and acceptance of authentic instruments in matters of parenthood and on the creation of a European Certificate of Parenthood*, <https://www.marburg-group.de>, 10 maggio 2023, pp. 1-94, p. 3, p. 16 ss.

<sup>7</sup> Si veda la *Relazione* di accompagnamento alla Proposta, cit., p. 14, e il considerando n. 39 del Preambolo.

materia considerata dovrebbe tendere, e al quale pure è fatto riferimento nella relazione di accompagnamento alla proposta. Viene infatti in considerazione l'esigenza di evitare procedimenti paralleli in diversi Stati membri con la possibilità di emanazione di decisioni confliggenti<sup>8</sup>. Per quanto questo rischio sia chiaramente affrontato con l'introduzione di una regola sulla litispendenza, che, come si vedrà, appare piuttosto pedissequamente modellata sulla formulazione adottata nei regolamenti adottati in altri settori della cooperazione giudiziaria civile<sup>9</sup>, verosimilmente una scelta a favore di un novero maggiormente limitato di fori e, ancor più, un più attento coordinamento tra i criteri previsti avrebbe contribuito a contenere l'insorgere del problema<sup>10</sup>.

## 2. I criteri alternativi accolti nell'art. 6 della proposta a titolo di competenza generale

L'obiettivo di agevolare l'accesso del figlio a un giudice innanzi al quale il proprio *status filiationis* possa essere accertato viene perseguito nella proposta di regolamento mediante la predisposizione, in prima battuta, di un ampio elenco di fori alternativi, che nell'art. 6 della proposta vengono indicati come criteri di «competenza generale». Questa formula deve intendersi evidentemente riferita alla competenza giurisdizionale nel senso utilizzato correntemente negli atti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, e cioè alla giurisdizione. I criteri previsti nella proposta individuano, infatti, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro considerate nel loro insieme e non già i singoli giudici competenti all'interno del singolo Stato membro<sup>11</sup>. Piuttosto, l'espressione «generale» utilizzata nella norma per identificare la competenza giurisdizionale conferita dai criteri in questione appare pleonastica. Infatti, diversamente da quanto avviene, ad esempio, in materia civile e commerciale in base al regolamento n. 1215/2012 o Bruxelles I-bis, nella sistematica della disciplina contenuta nella proposta in punto di giurisdizione non sono presenti criteri di carattere speciale, che cioè conferiscano ai giudici di uno Stato membro una competenza giurisdizionale limitata ad una o più questioni suscettibili di venire in considerazione nell'ambito materiale considerato. Più correttamente, i criteri previsti dall'art. 6 della proposta avrebbero potuto quindi indicarsi

---

<sup>8</sup> Si veda ancora la *Relazione*, cit., p. 14.

<sup>9</sup> *Infra*, par. 6.

<sup>10</sup> Si vedano al riguardo L. VÁLKOVÁ, *The Commission Proposal for a Regulation on the Recognition of Parenthood*, cit., p. 888 s., la quale osserva che l'incentivo al *forum shopping* insito nella soluzione accolta nella proposta si presta ad essere contenuto per l'effetto della parallela previsione di regole comuni sulla legge applicabile; così pure M.C. BARUFFI, *La proposta di regolamento UE sulla filiazione*, cit., p. 543 s., la quale sottolinea come l'assenza di un ordine gerarchico tra i criteri agevolati la parte interessata al riconoscimento della filiazione nell'individuazione di un giudice competente; in senso maggiormente critico, THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 17 ss., con dettagliate proposte di eliminazione ovvero di riformulazione di alcuni dei criteri alternativi previsti.

<sup>11</sup> Si veda nello stesso senso con riferimento alla medesima terminologia adottata nel regolamento (UE) 2019/1111 in materia matrimoniale e di potestà genitoriale (c.d. Bruxelles II-ter), G. BIAGIONI, *Il nuovo regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale, e alla sottrazione internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2019, pp. 1169-1178, p. 1170.



come criteri ordinari di competenza giurisdizionale, in contrapposizione al carattere sussidiario ovvero residuale dei criteri previsti dalle disposizioni successive.

Premesse queste considerazioni d'insieme e passando all'esame dei singoli criteri giurisdizionali, che sono in numero di sei, posti dall'art. 6 della proposta in concorso puramente alternativo tra loro, il primo di essi, nell'ordine meramente redazionale in cui sono elencati, è costituito dalla residenza abituale del figlio alla data in cui il giudice è adito.

Il criterio della residenza abituale, riferito al soggetto i cui interessi la disciplina contenuta nella proposta mira a tutelare, costituisce, come già accennato, espressione di quello stesso principio di prossimità che ne giustifica l'adozione nella gran parte dei regolamenti europei adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, non meno che nelle convenzioni internazionali, con particolare riferimento a quelle adottate dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato<sup>12</sup>. Nessuno dei regolamenti sino a questo momento adottati nel settore, tuttavia, e così nemmeno la proposta, nel testo precettivo della stessa, ne fornisce una definizione. Al più, si incontrano, negli strumenti esistenti, disposizioni che potrebbero dirsi di adattamento di tale criterio, intrinsecamente concepito per le persone fisiche, all'ipotesi in cui esso debba essere riferito a una persona giuridica, ovvero ad una persona fisica che agisca nell'esercizio di un'attività professionale, ipotesi che nel contesto in esame non rileva<sup>13</sup>.

Il preambolo della proposta, nondimeno, si sforza di fornire, nel considerando n. 40, alcune indicazioni utili ad una sua determinazione, che appaiono desunte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione del criterio della residenza abituale del minore per i fini del regolamento n. 2201/2003 o Bruxelles II-bis<sup>14</sup>. Centrale appare il dato per il quale la presenza del figlio nello Stato membro considerato, oltre a non poter essere, con evidenza, puramente temporanea od occasionale, debba essere tale da evidenziare un certo grado di integrazione del figlio nello Stato membro in

---

<sup>12</sup> Si vedano con riguardo al sempre più frequente ricorso al criterio in questione negli strumenti tanto europei quanto convenzionali di diritto internazionale privato, tra gli altri, P. ROGERSON, *Habitual Residence: The New Domicile?*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2000, p. 86 ss.; M. MELLONE, *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, p. 685 ss.; A. LIMANTE: *Establishing habitual residence of adults under the Brussels IIa Regulation: best practices from national case law*, in *Journal of Private International Law*, 2018, p. 160 ss.; C. RICCI, *Habitual Residence as a Ground of Jurisdiction in Matrimonial Disputes Connected with the EU: Challenges and Potential*, in *Liber amicorum Angelo Davì. La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, vol. II, Napoli, 2019, pp. 1231-1262, p. 1233 ss.; A. ZANOBETTI, *La residenza abituale nel diritto internazionale privato: spunti di riflessione*, ivi, pp. 1361-1404, p. 1385 ss.

<sup>13</sup> Come nel caso dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, c.d. «Roma I», sul quale si veda F. MARONGIU BUONAIUTI, *Art. 19 – Residenza abituale*, in F. SALERNO, P. FRANZINA (a cura di), *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»)*, *Commentario*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2009, pp. 892-903.

<sup>14</sup> Si vedano, tra le altre, Corte di giustizia, sentenza del 2 aprile 2009, A., causa C-523/07, par. 30 ss.; sentenza del 22 dicembre 2010, *Mercredi c. Chaffe*, causa C-497/10, par. 41 ss.; sentenza del 9 ottobre 2014, *C. c. M.*, causa C-376/14, par. 50 ss.; sentenza dell'8 giugno 2017, *O.L. c. P.Q.*, causa C-111/17, par. 39 ss.; sentenza del 10 aprile 2018, *C.V. c. D.U.*, causa C-85/18, par. 49; sentenza del 28 giugno 2018, *H.R.*, causa C-512/17, par. 40 ss.



questione. Il considerando richiamato indica a questo fine un certo numero di fattori, come la durata, la regolarità, le condizioni e i motivi della permanenza del figlio, da valutarsi necessariamente in relazione all'età e alle circostanze, con particolare riferimento alla frequenza scolastica e alle relazioni sociali del figlio. Ulteriori elementi pertinenti sono individuati nelle intenzioni dei genitori – o, come sarebbe stato più opportuno precisare in un contesto nel quale si tratta di determinare la giurisdizione in relazione a situazioni in cui il rapporto di filiazione è contestato, dei presunti tali – di stabilirsi in un dato Stato membro insieme con il figlio. A questo riguardo il considerando richiamato presuppone che tali intenzioni si manifestino mediante atti concreti, come l'acquisto o la locazione di un'abitazione nello Stato membro in questione. Il preambolo esclude infine, piuttosto tautologicamente, che possano rilevare ai fini della determinazione della residenza abituale del figlio alcuni fattori che non appaiono in realtà presentare rilievo al riguardo, come la cittadinanza di colei che partorisce o una sua precedente residenza nello Stato membro in questione, o la cui rilevanza è da considerarsi insufficiente in assenza di altri elementi concordanti, come la nascita del figlio nello Stato membro stesso o il possesso della relativa cittadinanza<sup>15</sup>.

Gli altri criteri di competenza giurisdizionale c.d. «generale» posti dalla proposta in alternativa rispetto a quello della residenza abituale del figlio non appaiono soddisfare altrettanto adeguatamente l'obiettivo di prossimità tra il foro e la sfera giuridica del figlio, che nel considerando n. 39 del preambolo è elevato a principio ispiratore della disciplina contenuta nella proposta in punto di giurisdizione. Piuttosto, questi altri criteri appaiono costituire un fin troppo ardito sbilanciamento verso l'ulteriore obiettivo, al quale già si è fatto riferimento, di garantire al figlio – quando non, come appare evidente in relazione ad alcuni dei criteri proposti, all'uno o all'altro dei presunti genitori – l'accesso a un giudice in uno Stato membro. Il rilievo di inadeguatezza a soddisfare l'obiettivo della prossimità pare additarsi in modo particolare al criterio della cittadinanza del figlio alla data in cui il giudice è adito, posto che i presupposti sulla cui base le leggi dei singoli Stati membri prevedono l'acquisto della propria cittadinanza non necessariamente si rivelano idonei ad assicurare l'esistenza di un collegamento effettivo del soggetto con lo Stato membro considerato<sup>16</sup>.

Il preambolo del regolamento si preoccupa inoltre, assolvendo ad una funzione quasi normativa che gli è impropria<sup>17</sup>, di indicare, nel considerando n. 41, come debbano essere risolti i casi di doppia o plurima cittadinanza, casi peraltro frequenti al giorno d'oggi in un contesto di crescente mobilità internazionale delle persone. Per di più, le indicazioni contenute nel considerando richiamato appaiono contraddittorie, nella misura in cui in un

---

<sup>15</sup> Si veda il preambolo della Proposta, considerando n. 40.

<sup>16</sup> Si vedano, per considerazioni critiche in ordine all'inidoneità di diversi dei criteri alternativi accolti nell'art. 6 della Proposta a rispettare il principio di prossimità che il preambolo al considerando 49 indica come ispiratori della disciplina della competenza giurisdizionale da adottarsi in materia, THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 17 ss.

<sup>17</sup> Si vedano, per rilievi critici in ordine a questa tendenza, diffusa in diversi atti recenti dell'Unione europea tra cui nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014, p. 23 s., in nota.

primo momento vi si legge che le modalità in cui debbano essere risolti i problemi suscettibili di porsi in questi casi costituiscono una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione della proposta e che, pertanto, deve risolversi sulla base delle soluzioni contemplate dal diritto del singolo Stato membro. Nel rinvio al diritto del singolo Stato membro interessato il preambolo della proposta include le eventuali convenzioni internazionali che vi siano in vigore e in ogni caso fa salvo il rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione europea. In un secondo momento, con una disposizione di intonazione precettiva che meglio avrebbe potuto trovare posto nell'articolato della proposta, nel considerando si aggiunge che ai fini della proposta stessa un soggetto che abbia cittadinanza plurima può scegliere, per quanto riguarda la giurisdizione, di adire i giudici di uno qualsiasi degli Stati membri di cui sia cittadino. Lo stesso principio vale, ma non viene chiarito se solamente in presenza di cittadinanze di Stati membri diversi o anche in relazione a cittadinanze di Stati terzi, per quanto riguarda la legge applicabile<sup>18</sup>. Questa soluzione, per quanto rileva nell'economia della disciplina della giurisdizione recata dalla proposta, è per un verso certamente in linea con l'orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia che appare restia ad accogliere una soluzione basata sul modello di una cittadinanza più effettiva<sup>19</sup>. Per altro verso, essa presenta l'innegabile criticità di prestarsi, in presenza di soggetti pluricittadini, ad un ulteriore ampliamento del già fin troppo generoso ventaglio dei fori messi a disposizione dalla proposta.

Perplessità non minori sollevano gli ulteriori criteri alternativi contemplati nell'art. 6 della proposta stessa, con particolare riguardo al criterio di cui alla lettera c), riferito alla residenza abituale del convenuto alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite. Infatti, il criterio in questione si presenta come un adattamento eccessivamente

---

<sup>18</sup> Si veda il preambolo della Proposta, considerando n. 41. La perplessità qui adombrata appare sollevata dal rilievo per cui mentre le regole sulla competenza giurisdizionale sono suscettibili di operare, inevitabilmente, solo nei confronti dei giudici degli Stati membri nei quali il futuro regolamento sarà applicabile, le regole sulla legge applicabile, come avviene nella generalità dei regolamenti adottati con riferimento ai vari settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e come espressamente previsto dall'art. 16 della proposta, presentano carattere *erga omnes* e sono quindi applicabili anche ove portino all'applicazione della legge di uno Stato terzo.

<sup>19</sup> Si vedano, tra le altre, Corte di giustizia, sentenza del 7 luglio 1992, *Micheletti*, causa C-369/90, par. 10 ss., nella quale la Corte ha escluso la compatibilità con le regole del Trattato in materia di cittadinanza europea della regola posta dal codice civile spagnolo che portava ad attribuire prevalenza alla cittadinanza di un Paese terzo su quella di uno Stato membro, a motivo che la prima coincideva con la residenza abituale dell'interessato prima del suo arrivo in Spagna; sentenza del 2 ottobre 2003, *Garcia Avello*, causa C-148/02, par. 28 ss., nella quale la Corte ha escluso che la cittadinanza dello Stato membro di residenza dei minori interessati dalla nascita potesse considerarsi prevalente sulla cittadinanza di un altro Stato membro del quale gli stessi erano ugualmente cittadini ai fini della legge regolatrice del cognome. Si vedano in proposito, tra gli altri, R. CLERICI, *Il criterio della cittadinanza e lo statuto personale dell'individuo: ascesa, declino e resilienza*, in A. DI STASI (a cura di), *Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali. Convegno interinale SIDI, Salerno, 18-19 gennaio 2018*, Napoli, 2018, p. 123-136, p. 128 ss.; P. DE CESARI, *La cittadinanza nel diritto internazionale: profili tradizionali e problematiche attuali*, in Liber amicorum *Angelo Davì*, cit., pp. 837-865, p. 859 ss.; S. MARINAI, *Le tendenze evolutive della cittadinanza multipla nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, in A. DI STASI, M. C. BARUFFI, L. PANELLA (a cura di), *Cittadinanza europea e cittadinanza nazionale. Sviluppi normativi e approdi giurisprudenziali*, Napoli, 2023, pp. 133-161, p. 148 ss.

semplificistico, mediante la sostituzione della residenza abituale al domicilio, del criterio del domicilio del convenuto, che costituisce il foro generale, ispirato al principio *actor sequitur forum rei*, nel ben diverso contesto della disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale contenuta, attualmente, nel regolamento n. 1215/2012 o Bruxelles I-bis<sup>20</sup>. Non si può non convenire con quanto già osservato da un gruppo di studiosi tedeschi nel senso che un criterio di questo tipo, che riflette la struttura contenziosa propria dei procedimenti civili di carattere patrimoniale, si rivela scarsamente idoneo in un contesto nel quale si tratta di adottare pronunce su questioni di *status* personale, destinate per loro natura ad avere un'efficacia *erga omnes*. Oltre al rilievo per cui, a seconda delle norme processuali nazionali, potrebbe essersi in presenza di procedimenti di giurisdizione volontaria, nei quali manca strutturalmente un convenuto nel senso proprio del termine, anche nei casi in cui questi sia identificabile probabilmente si sarebbe rilevato maggiormente pertinente riferire il criterio non già al convenuto bensì alla persona della cui genitorialità si discute<sup>21</sup>.

Il criterio di cui alla lettera d), riferito alla residenza abituale dell'uno o dell'altro genitore, e probabilmente ancor più il successivo, di cui alla lettera e), relativo alla cittadinanza dell'uno o dell'altro genitore al momento in cui le autorità giurisdizionale sono adite, appaiono entrambi mancare del tutto l'obiettivo della prossimità rispetto alla sfera giuridica del figlio. Per quanto il primo dei due criteri, riferito alla residenza abituale dell'uno o dell'altro dei genitori, potrebbe rivelarsi di una qualche utilità in relazione ad accertamenti di carattere biologico che dovessero compiersi per accertare la presenza di un legame genetico tra il figlio e il presunto genitore, il criterio, nella forma biunivoca in cui è concepito, e quindi come atto ad attribuire la competenza giurisdizionale anche ai giudici dello Stato membro di residenza abituale dell'altro genitore la cui genitorialità non sia in contestazione, rischia di rivelarsi esorbitante, non meno, evidentemente, del criterio riferito alla cittadinanza dell'uno come dell'altro genitore o presunto tale<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale* (Bruxelles I-bis), art. 4.

<sup>21</sup> Si veda THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 19 s. Il gruppo di studiosi ai quali si devono i commenti in questione è composto da Christine Budzikiewicz, Konrad Duden, Anatol Dutta e Claudia Mayer (v. nota a p. 1 del documento).

<sup>22</sup> Si vedano in tal senso i rilievi critici formulati in THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 18 s.; per il rilievo che questi ultimi criteri, inizialmente non contemplati dall'Expert Group on the recognition of parenthood between Member States (*Minutes of the 6th Meeting*, 9 febbraio 2022) sarebbero frutto di un'integrazione apportata nella proposta della Commissione, L. VÁLKOVÁ, *The Commission Proposal for a Regulation on the Recognition of Parenthood*, cit., p. 888 s., in nota. Peraltro, l'esigenza di assicurare che i criteri di giurisdizione da accogliersi, o in termini di giurisdizione diretta ovvero di giurisdizione indiretta, vale a dire, da utilizzarsi in sede di riconoscimento delle decisioni, in un futuro strumento da adottarsi in materia di filiazione garantiscano un collegamento reale e sostanziale col rapporto di filiazione da accertare, con particolare riferimento, nei casi di maternità surrogata, allo Stato di residenza abituale della madre surrogata, indicato come normalmente coincidente con lo Stato di nascita del figlio, era stata sottolineata anche nei lavori paralleli in corso in materia presso la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato: si veda HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Parentage/Surrogacy Experts' Group: Final Report "The feasibility of one or more private international law instruments on legal parentage"*, Prel. Doc. No 1 of November 2022, [www.hcch.net](http://www.hcch.net), punti 94-97, p. 30 s.

Perplessità sono sollevate non meno dal criterio di cui alla lettera f), che si riferisce allo Stato membro di nascita del figlio. Questo criterio può rivelarsi di utilità concreta nei casi in cui si richieda l'accertamento della filiazione costituita mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita consentite nello Stato membro nel quale il figlio è nato in esito al ricorso ad esse, ma vietate nello Stato membro nel quale il figlio i suoi presunti genitori abbiano successivamente stabilito la propria residenza abituale<sup>23</sup>. Resta però il fatto che, al di là di questa specifica ipotesi, nella quale peraltro non è necessariamente scontato che la nascita del figlio avvenga nel medesimo Stato membro nel quale si sono poste in essere le tecniche necessarie al suo concepimento, il luogo di nascita può essere del tutto fortuito e come tale non si rivela costituire un criterio idoneo a soddisfare l'obiettivo primario della prossimità rispetto alla sfera giuridica del figlio, né quello della prevedibilità della competenza giurisdizionale<sup>24</sup>.

### 3. Il foro basato sulla presenza del figlio

In via sussidiaria rispetto all'assai ampio ventaglio di fori alternativi contemplati dall'art. 6 della proposta, le norme successive contemplan ben tre distinti ordini di criteri destinati ad operare in via progressivamente residuale. Il primo dei criteri in questione, contemplato dall'art. 7 della proposta, prevede che, nel caso in cui la giurisdizione dei giudici di uno Stato membro non possa essere determinata in base ad alcuno dei criteri di cui all'art. 6, la giurisdizione possa essere esercitata dai giudici dello Stato membro nel quale il figlio sia presente. Questo criterio trova un riscontro nella disposizione simile contenuta nell'art. 11 del regolamento (UE) 2019/1111, c.d. Bruxelles II-ter, relativamente alle azioni in materia di responsabilità genitoriale sul minore<sup>25</sup>, come pure

---

<sup>23</sup> Si veda THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 18, in consonanza con quanto osservato in HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Parentage/Surrogacy Experts' Group: Final Report*, cit., punti 95-96, p. 30 s.

<sup>24</sup> Per ridurre il rischio che il criterio in questione possa concretamente rivelarsi inidoneo a soddisfare la già sottolineata esigenza di un collegamento effettivo con la sfera giuridica del figlio, THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 17 s., propongono la sua sostituzione con un foro basato sulla semplice residenza del figlio, da utilizzarsi in via sussidiaria quando la residenza abituale del figlio non possa essere accertata.

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)*, in *GUUE*, L 178 del 2 luglio 2019, p. 1, art. 11. Il considerando n. 25 del preambolo del regolamento chiarisce i termini nei quali dovrà applicarsi in relazione alla regola in esame la clausola di disconnessione contenuta nell'art. 97 del regolamento stesso e, simmetricamente, nell'art. 52 della Convenzione dell'Aja del 1996 in materia di protezione dei minori, nel senso che la norma potrà applicarsi unicamente ai minori che avessero la propria residenza abituale in uno Stato membro prima dello sfollamento, ipotesi peraltro poco verosimile parendo più probabile uno sfollamento abbia a verificarsi con origine in uno Stato terzo, ipotesi quest'ultima che resterebbe invece regolata dalla Convenzione dell'Aja del 1996 in materia di protezione dei minori. Si veda in proposito G. BIAGIONI, *Il nuovo regolamento (UE) 2019/1111*, cit., p. 1176.

nella corrispondente disposizione contenuta nell'art. 6 della Convenzione dell'Aja del 1996 in materia di protezione dei minori<sup>26</sup>.

Le circostanze nelle quali questo criterio di competenza giurisdizionale è suscettibile di venire principalmente in rilievo sono chiaramente individuate tanto nel preambolo quanto nella relazione di accompagnamento alla proposta nei casi di minori rifugiati o sfollati internazionalmente a causa di situazioni di disordine nel proprio paese. Tuttavia, la norma dell'art. 7 della proposta, diversamente dalle due disposizioni appena richiamate che ne hanno costituito il verosimile modello ispiratore, non circoscrive alle ipotesi appena indicate, ovvero ai casi in cui la residenza abituale del figlio non possa essere determinata, l'applicazione del criterio in questione, rendendolo così indiscriminatamente applicabile anche in occasione di una presenza temporanea del figlio in uno Stato membro che possa essere dettata da altri motivi. Verosimilmente, onde evitare che questo criterio rischi di tradursi a propria volta in un foro esorbitante, sarebbe stato opportuno restringerne espressamente l'applicazione alle ipotesi di minori rifugiati o sfollati internazionalmente e a quelle in cui la residenza abituale del minore non possa essere determinata<sup>27</sup>. Diversamente, non si comprende la ragione per la quale dovrebbero aprirsi le porte dei giudici di uno Stato membro in casi nei quali il già evocato principio di prossimità rispetto alla sfera giuridica del figlio renderebbe più ragionevole che sulla filiazione si pronunciasse i giudici dello Stato terzo col quale il figlio, non ricorrendo alcuno dei criteri di collegamento con uno Stato membro previsti dall'art. 6, sarà verosimilmente più strettamente collegato. Non si deve trascurare, tra l'altro, che l'evenienza in cui la strada di un procedimento innanzi ai giudici dello Stato terzo col quale il figlio presenti uno stretto collegamento non si rivelasse percorribile è contemplata autonomamente dalla proposta mediante la previsione del *forum necessitatis*. La concreta rilevanza di quest'ultimo istituto nell'economia della disciplina della giurisdizione contenuta nella proposta rischierebbe di essere sostanzialmente svuotata da un accoglimento eccessivamente ampio del foro basato sulla mera presenza del figlio così come ora prospettato<sup>28</sup>.

#### **4. La discutibile attribuzione di un ruolo residuale alle regole di giurisdizione nazionali**

La principale criticità presentata dalla disciplina della giurisdizione contenuta nella proposta è verosimilmente costituita dall'inopportuna sovrapposizione di due distinti

---

<sup>26</sup> Si veda con riferimento a quest'ultima il *Rapport explicatif*, dovuto a P. LAGARDE, in CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Actes et documents de la Dix-huitième session* (1996), t. II, *Protections des enfants*, La Haye, 1996, p. 554 ss.

<sup>27</sup> Si veda in questo senso la soluzione prospettata in THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 20 s.

<sup>28</sup> Si veda, nel senso che il foro basato sulla presenza del minore, in quanto riferito, nel secondo comma dell'art. 6 della Convenzione dell'Aja del 1996 in materia di protezione dei minori, alle situazioni nelle quali la residenza abituale del minore non possa essere determinata, è già di per sé suscettibile di operare alla stregua di un *forum necessitatis*, P. LAGARDE, *Rapport explicatif*, cit., punto 45, p. 554 s.



modelli, accolti rispettivamente nei regolamenti europei che potrebbero dirsi di prima generazione e nei regolamenti cosiddetti di nuova generazione. I primi sono ispirati al modello primigenio della Convenzione di Bruxelles del 1968, e come questa lasciano un ruolo residuale alle regole di giurisdizione proprie dei singoli Stati membri nei casi in cui nessun giudice di uno Stato membro sia munito di competenza giurisdizionale in base ai criteri contemplati dallo strumento in questione<sup>29</sup>. I secondi, invece, introducono una disciplina esaustiva della giurisdizione nella materia disciplinata, senza lasciare alcuno spazio residuale alle regole nazionali.

Questo secondo tipo di regolamenti è rappresentato dal regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, dal regolamento n. 650/2012 in materia di successioni e dai due regolamenti gemelli 2016/1103 e 2016/1104 adottati in cooperazione rafforzata in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate. In essi, in luogo del rinvio a titolo residuale alle regole nazionali di giurisdizione, vengono indicati autonomi criteri di competenza giurisdizionale di carattere sussidiario, utilizzabili per determinare la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro nei casi in cui questa non sussisterebbe in base ai criteri ordinari contemplati dal singolo strumento<sup>30</sup>. Ai criteri di carattere sussidiario autonomamente posti dal singolo strumento si affianca, secondo il modello in esame, la previsione, a titolo ulteriormente residuale, di un *forum necessitatis*. Quest'ultima previsione opera come

<sup>29</sup> Si vedano l'art. 6 del regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis, e gli articoli 6 e 14 del regolamento (UE) 2019/1111, c.d. Bruxelles II-ter. Si deve ricordare che un superamento di tale modello era stato prospettato nella proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001, c.d. Bruxelles I, presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2010, doc. COM (2010) 748 def., la soluzione basata sul superamento della distinzione tra casi in cui il convenuto è domiciliato in uno Stato membro e casi in cui è domiciliato in uno Stato terzo non venendo infine accolta nel regolamento Bruxelles I-bis se non limitatamente ad alcune ipotesi determinate (oltre ai fori esclusivi, già operanti indipendentemente dal domicilio del convenuto, il foro derivante dalla scelta delle parti e i fori delle controversie relative ai contratti dei consumatori e ai contratti individuali di lavoro, per le domande rivolte, rispettivamente, nei confronti delle controparti dei consumatori e nei confronti dei datori di lavoro). Si vedano al riguardo, tra gli altri, A. BORRÁS, *Application of the Brussels I Regulation to External Situations: From Studies Carried Out by the European Group for Private International Law (EGPIL/GEDIP) to the Proposal for the Revision of the Regulation*, in *Yearbook of Private International Law*, 2010, p. 333 ss.; R. LUZZATTO, *On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (eds), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, p. 111 ss.; F. POCAR, *Révision de Bruxelles I et ordre juridique international: quelle approche uniforme?*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, p. 591 ss.

<sup>30</sup> Si vedano, per alcune considerazioni generali relative a questa soluzione, con riferimento al regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, M. CASTELLANETA, A. LEANDRO, *Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2009, p. 1051 ss., p. 1073 ss.; B. ANCEL, H. MUIR-WATT, *Aliments sans frontières. Le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 457 ss., p. 463 ss.; con riferimento al regolamento n. 650/2012 in materia di successioni, tra gli altri, H. GAUDEMET-TALLON, *Les règles de compétence judiciaire dans le règlement européen sur les successions*, in G. KHAIRALLAH, M. REVILLARD (sous la dir. de), *Droit européen des successions internationales. Le règlement du 4 juillet 2012*, Paris, 2013, p. 127 ss., p. 130; A. DAVI, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 195 ss.; A. BONOMI, *Introduction au Chapitre II – Compétence*, in A. BONOMI, P. WAUTELET, *Le droit européen des successions. Commentaire du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012*, II ed., Bruxelles, 2016, p. 181 ss.

clausola, potrebbe dirsi, di chiusura del sistema, alla quale ricorrere nell'ipotesi estrema in cui, pur non sussistendo la giurisdizione dei giudici di alcuno Stato membro in base tanto ai fori ordinari quanto a quelli di carattere sussidiario, nondimeno si renda necessario aprire le porte delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro onde prevenire un diniego di giustizia<sup>31</sup>.

Per quanto una soluzione intermedia tra i due approcci sia riscontrabile nel regolamento 2019/1111 o Bruxelles II-ter relativamente alla disciplina della competenza giurisdizionale in materia di potestà genitoriale, con riferimento alla quale il regolamento cumula la previsione di un autonomo foro sussidiario, basato sulla presenza del minore<sup>32</sup>, con un rinvio ulteriormente residuale alle regole di giurisdizione nazionali, la sovrapposizione tra i due modelli viene spinta all'estremo nella proposta in esame, nella quale si assiste ad un cumulo insolitamente ampio di soluzioni via via residuali. Verosimilmente, considerata la previsione del *forum necessitatis*, che, invece, non figura nel regolamento Bruxelles II-ter prima evocato, e i termini alquanto ampi ed indiscriminati nei quali è contemplato il foro sussidiario basato sulla presenza del figlio, avrebbe potuto omettersi il rinvio alle regole nazionali. Quest'ultimo costituisce inevitabilmente un elemento di disomogeneità e di complessità della disciplina, che è suscettibile di incidere negativamente sul perseguimento dell'obiettivo già evocato della certezza e prevedibilità della competenza giurisdizionale<sup>33</sup>. Per di più, considerata l'ampiezza dei fori direttamente previsti dalla proposta, il mantenimento del rinvio alle regole nazionali non appare apportare un contributo di rilievo sul fronte di una più ampia tutela del diritto del figlio all'accesso alla giustizia<sup>34</sup>.

## 5. L'ulteriore previsione di un *forum necessitatis*, sul modello seguito in altri regolamenti europei

Con riserva di quanto si è appena osservato con riferimento all'opportunità del suo inserimento nella proposta, quanto al suo tenore concreto la regola sul *forum necessitatis*

<sup>31</sup> Si veda *infra*, par. 5.

<sup>32</sup> Previsto nell'art. 11 del regolamento, al quale si è fatto riferimento *supra*, par. 3; con riferimento all'assetto complessivo della disciplina della competenza giurisdizionale in materia di potestà genitoriale nel regolamento Bruxelles II-ter si vedano G. BIAGIONI, *Il nuovo regolamento (UE) 2019/1111*, cit., p. 1170 ss.; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo regolamento UE 2019/1111 e la circolazione di separazioni e divorzi nello spazio giudiziario europeo*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2019, pp. 749-764, p. 755 s.

<sup>33</sup> Si veda ancora la *Relazione* di accompagnamento alla Proposta, cit., p. 1.

<sup>34</sup> Si vedano L. VÁLKOVÁ, *The Commission Proposal for a Regulation on the Recognition of Parenthood*, cit., p. 889 s.; M.C. BARUFFI, *La proposta di regolamento UE sulla filiazione*, cit., p. 543 s., che sottolineano la singolarità, alla luce degli altri regolamenti in materia familiare, della contemporanea presenza di un rinvio a titolo residuale alle regole di giurisdizione nazionale e della regola sul *forum necessitatis*, rilievo condiviso dagli studiosi che si sono espressi in THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 22, i quali propongono l'eliminazione della regola di cui all'art. 8 della proposta che contiene il rinvio alle regole di giurisdizione nazionali, tanto per le ragioni di unitarietà e coerenza del quadro normativo da introdursi che si sono indicate, quanto per il fatto di rivelarsi sovrabbondante tenuto conto dell'ampiezza dei criteri previsti autonomamente nella proposta.



prospettata si presenta formulata in termini corrispondenti a quelli utilizzati negli altri regolamenti c.d. di nuova generazione adottati in altri settori della cooperazione giudiziaria in materia civile<sup>35</sup>. La formulazione ormai divenuta paradigmatica della regola appare peraltro ispirata al modello già seguito in alcune legislazioni statali, come la legge federale svizzera di diritto internazionale privato del 1987<sup>36</sup> e il codice belga di diritto internazionale privato del 2004<sup>37</sup>, a loro volta ispirate al foro basato sulla prevenzione del *déni de justice* contemplato dalla giurisprudenza francese di diritto internazionale privato<sup>38</sup>. L'opportunità di prevedere in termini generali una soluzione di questo tipo nel contesto di una disciplina di carattere tanto nazionale quanto convenzionale in materia di giurisdizione è stata anche affermata dall'Institut de droit international, che ha incluso una regola apposita nella sua risoluzione su *Human Rights and Private International Law* approvata nella sessione svoltasi online nel 2021<sup>39</sup>. Inoltre, prima ancora, il ricorso a questo istituto è stato propugnato, benché con riferimento ad un settore più specifico,

<sup>35</sup> Cfr. l'art. 7 del regolamento CE n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, su cui P. FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009, p. 1121 ss.; G. ROSSOLILLO, *Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato nazionale e dell'Unione europea*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2010, n. 1, p. 403 ss., p. 413 s.; l'art. 11 del regolamento UE n. 650/2012 in materia di successioni, su cui A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 208 ss.; A. BONOMI, *Article 11*, in A. BONOMI, P. WAUTELET, *Le droit européen des successions. Commentaire du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012*, II ed., Bruxelles, 2016, p. 243 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Article 11*, in A.-L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ, H.-P. MANSSEL (eds), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge, 2016, p. 199 ss.; l'art. 11 dei regolamenti UE 2016/1103 e 2016/1104 in materia di regimi patrimoniali tra i coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, su cui P. LAGARDE, *Règlements 2016/1103 et 1104 du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et sur le régime patrimonial des partenariats enregistrés*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 676 ss., p. 680; I. BARRIÈRE BROUSSE, *Le patrimoine des couples internationaux dans l'espace judiciaire européen*, in *Journal du droit international*, 2017, p. 485 ss., p. 509 s.

<sup>36</sup> Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987, art. 3. Si vedano in proposito, tra gli altri, S. OTHENIN-GIRARD, *Quelques observations sur le for de nécessité en droit international privé suisse*, in *Revue suisse de droit international et européen*, 1999, p. 251 ss.; P. VOLKEN, *Art. 3*, in D. GIRSBERGER, A. HEINI, M. KELLER, J. KREN-KOSTKIEWICZ, K. SIEHR, F. VISCHER, P. VOLKEN (hrsg. v.), *Zürcher Kommentar zum IPRG*, 2. Aufl., Zürich, 2004, p. 48 ss.

<sup>37</sup> *Loi portant le Code de droit international privé*, del 16 luglio 2004, art. 11. Si veda A. NUYTS, *Article 11*, in J. ERAUW, M. FALLON, E. GULDIX, J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, H. VAN HOUTTE, N. WATTÉ, P. WAUTELET (eds), *Het Wetboek internationaal Privaatrecht becommentarieerd – Le code de droit international privé commenté*, Oxford – Bruxelles, 2006, p. 64 ss.

<sup>38</sup> Si vedano in proposito L. CORBION, *Le déni de justice en droit international privé*, Aix-en-Provence, 2004, p. 191 ss.; B. AUDIT, L. D'AVOUT, *Droit international privé*, VI ed., Paris, 2010, p. 319 s.; per un quadro comparatistico delle diverse soluzioni nazionali, A. BURGSTALLER, M. NEUMAYR, *Beobachtungen zu Grenzfragen der internationalen Zuständigkeit: von forum non conveniens bis Notzuständigkeit*, in B. BACHMANN, S. BREIDENBACH, D. COESTER-WALTJEN, B. HESS, A. NELLE, CH. WOLF (hrsg. v.), *Grenzüberschreitungen. Beiträge zum Internationalen Verfahrensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit, Festschrift für Peter Schlosser zum 70. Geburtstag*, Tübingen, 2005, p. 119 ss., p. 128 ss.; V. RÉTORNAZ, B. VOLDERS, *Le for de nécessité: tableau comparatif et évolutif*, in *Revue critique de droit international privé*, 2008, p. 225 ss., p. 229 ss.

<sup>39</sup> INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, Online Session – 2021, 4<sup>th</sup> Commission, *Human Rights and Private International Law*, Rapporteur: Mr. Fausto Pocar, disponibile su [www.idi-iil.org](http://www.idi-iil.org), art. 4. Si veda in proposito F. MARONGIU BUONAIUTI, *Art. 4 della risoluzione dell'Institut de droit international su Human Rights and Private International Law: il forum necessitatis come strumento volto a garantire il diritto di accesso alla giustizia*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, p. 307 ss.

dall'International Law Association, che ha inserito una disposizione in questo senso nelle proprie linee guida relative alle controversie civili concernenti le violazioni dei diritti umani, adottate nella sessione svoltasi a Sofia nel 2012<sup>40</sup>.

La regola contenuta nella proposta, replicando la formulazione adottata negli altri regolamenti che si sono richiamati, fa riferimento ai casi in cui i giudici di nessuno Stato membro siano muniti di competenza giurisdizionale in base ad altre disposizioni del regolamento, ivi incluse, conseguentemente, anche le norme nazionali richiamate dall'art. 8 della proposta ed anche le norme convenzionali eventualmente applicabili<sup>41</sup>. Essa prevede che in tali casi i giudici di uno Stato membro possano esercitare la propria giurisdizione quando la presentazione della domanda dinanzi ai giudici di uno Stato terzo col quale la controversia sia strettamente collegata si riveli impossibile o non ragionevolmente praticabile. La norma, per i termini stessi in cui è concepita, è suscettibile di venire in considerazione in relazione a controversie che si rivelano prevalentemente collegate con Paesi terzi. Questo dato appare ancor più evidente nella discutibile sistematica della proposta, nella quale la norma in esame, come già si è notato, si pone in chiave ulteriormente residuale rispetto al foro sussidiario autonomamente contemplato dalla proposta e al rinvio ai criteri nazionali di giurisdizione. Essa appare inoltre estendere indebitamente i presupposti della sua applicazione, facendo riferimento unicamente alla situazione esistente in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. In questi termini, la norma omette di considerare l'ipotesi in cui la controversia potrebbe invece essere portata innanzi ai giudici di un altro Stato terzo col quale essa possa presentare un qualche collegamento atto a fondarne la giurisdizione, anche ove tale collegamento non si rivelasse particolarmente stretto<sup>42</sup>.

Di converso, la norma richiede che la controversia presenti un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito. Da una parte, il requisito in questione è chiaramente volto a contemperare l'obiettivo di assicurare al figlio l'accesso a un giudice con quello di salvaguardare la prevedibilità della competenza giurisdizionale e

---

<sup>40</sup> INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, *Sofia Guidelines on Best Practices for International Civil Litigation for Human Rights Violations*, as adopted by the International Law Association at its 75th Conference held in Sofia, Bulgaria, August 2012, [www.ila-hq.org](http://www.ila-hq.org), art. 2.3. Si veda al riguardo O. LOPES PEGNA, *Accesso alla giustizia e giurisdizione nel contenzioso transfrontaliero*, Bari, 2022, p. 119 s.

<sup>41</sup> Si veda il considerando n. 43 del preambolo della Proposta, il quale precisa che nel rimando ai criteri nazionali di giurisdizione compiuto dall'art. 8 della proposta dovranno intendersi ricompresi i criteri previsti dalle convenzioni internazionali vigenti in ciascuno Stato membro. Pur parendo ciò sufficientemente ovvio in linea di principio, nondimeno non può trascurarsi l'esigenza di un coordinamento tra la disciplina contenuta nella proposta e le regole contenute nelle convenzioni internazionali in vigore tra Stati membri e Stati terzi, ciò a cui la proposta, similmente a quanto avviene negli altri regolamenti adottati in settori diversi della materia civile, dedica alcune disposizioni nel capo finale dell'articolo (artt. 66-67), alle quali più opportunamente il considerando in questione avrebbe potuto fare rinvio.

<sup>42</sup> Si vedano, con riguardo alle perplessità sollevate sotto questo profilo dall'analoga formulazione della regola come accolta negli altri regolamenti che la contemplano, e in particolare con riferimento al regolamento n. 650/2012 in materia di successioni, P. LAGARDE, *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Revue critique de droit international privé*, 2012, p. 661 ss., p. 703 s.; A. BONOMI, *Article 11*, cit., p. 244 s., con particolare riguardo ai problemi di coordinamento suscettibili di porsi, nel contesto della disciplina recata da quel regolamento, con i fori sussidiari contemplati dal suo art. 10; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Article 11*, cit., p. 202 s.; ID., *Art. 4*, cit., p. 311 s.

prevenire manovre di *forum shopping* nella scelta dello Stato membro innanzi ai cui giudici presentare la domanda<sup>43</sup>. Dall'altra, appare inevitabile domandarsi, nell'economia complessiva della disciplina della giurisdizione contenuta nella proposta, in quali possibili circostanze possa configurarsi il richiesto collegamento sufficiente col foro adito, che già non integrino l'uno o l'altro dei criteri di competenza giurisdizionale così ampiamente previsti dal regolamento, sia direttamente, sia tramite rinvio alle regole nazionali di giurisdizione<sup>44</sup>.

## 6. Le altre regole concernenti la giurisdizione contenute nella proposta

Come avviene nella generalità degli altri regolamenti che disciplinano la giurisdizione nei diversi settori della materia civile, alle regole che prevedono i criteri sui quali la giurisdizione dei giudici di uno Stato membro potrà basarsi seguono alcune disposizioni di carattere strumentale concernenti una serie di questioni suscettibili di porsi relativamente all'esercizio della giurisdizione nella materia considerata.

Tra queste, appare in definitiva tautologica la regola contenuta nell'art. 10 della proposta. Essa consente ai giudici di uno Stato membro aditi di una domanda non rientrante nell'ambito di applicazione della proposta stessa, per la decisione sulla quale occorra risolvere una questione incidentale in materia di filiazione per la quale non

<sup>43</sup> Si vedano, tra gli altri, con riguardo alla presenza di questo requisito nelle diverse soluzioni legislative statali in materia di *forum necessitatis*, V. RÉTORNAZ, B. VOLDERS, *Le for de nécessité: tableau comparatif et évolutif*, cit., p. 235 ss.; relativamente alla disciplina del *forum necessitatis* negli altri regolamenti europei che lo prevedono, tra gli altri, P. FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, cit., p. 1124 ss.; G. ROSSILLO, *Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato nazionale e dell'Unione europea*, cit., p. 409 ss.; A. DAVÌ, A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 209; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Article 11*, cit., p. 207 s. Da notare che la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 15 marzo 2018, *Naït-Liman c. Svizzera* [GC], ricorso n. 51357/07, par. 122 ss., 173 ss., ha considerato giustificato, in termini di limitazione del diritto d'accesso alla giustizia tutelato dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea, il rifiuto dei giudici svizzeri di esercitare la giurisdizione in base al *forum necessitatis* contemplato dall'art. 3 della legge federale svizzera di diritto internazionale privato in relazione ad un'azione risarcitoria presentata da un cittadino tunisino per atti di tortura da lui subiti in Tunisia, considerando non sufficiente il collegamento col foro adito venutosi ad instaurare successivamente ai fatti con la naturalizzazione dell'attore quale cittadino svizzero. Si vedano in proposito, tra gli altri, P. D. MORA, *Universal Civil Jurisdiction and Forum Necessitatis: the Confusion of Public and Private International Law in Naït-Liman v. Switzerland*, in *Netherlands International Law Review*, 2018, p. 155 ss.; R. PAVONI, *Giurisdizione civile universale per atti di tortura e diritto di accesso al giudice: la sentenza della grande camera della Corte europea dei diritti umani nel caso Naït Liman*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, p. 888 ss.; A. SACCUCCI, *The Case of Naït-Liman Before the European Court of Human Rights*, in S. FORLATI, P. FRANZINA (eds.), *Universal Civil Jurisdiction: Which Way Forward?*, Leiden, 2021, p. 3 ss., p. 21 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Limitations to the Exercise of Civil Jurisdiction in Areas Other than Reparation for International Crimes*, ivi, p. 120 ss., p. 130 ss.; ID., *Art. 4*, cit., p. 319 ss.; O. LOPES PEGNA, *Accesso alla giustizia e giurisdizione nel contenzioso transfrontaliero*, cit., p. 124 ss.; si veda anche, nel senso di un'interpretazione rigorosa del requisito di un contatto sufficiente con l'ordinamento francese al fine dell'invocazione della giurisdizione basata sul *déni de justice*, Cour de cassation, Ch. Soc., 14 settembre 2017, nos 15-26.737-15-26.738, con nota di E. PATAUT, *Déni de justice et compétence internationale*, in *Revue critique de droit international privé*, 2018, p. 267 ss.

<sup>44</sup> Si veda *supra*, par. 4.

sarebbero muniti di giurisdizione in base ai criteri in essa previsti, di conoscere di tale questione *incidenter tantum*, e cioè con effetti limitati al procedimento pendente<sup>45</sup>. Si tratta, in effetti, di una regola che è contemplata in termini corrispondenti nell'art. 16 del regolamento 2019/1111 o Bruxelles II-ter con riferimento a questioni incidentali in materia di responsabilità genitoriale<sup>46</sup> e che può considerarsi espressione di un principio generale di diritto processuale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri<sup>47</sup>. Per di più, la già notata estrema ampiezza dei criteri di giurisdizione contemplati nella proposta porta a rendere assai rare le ipotesi in cui la norma si potrà rivelare suscettibile di venire in considerazione.

Qualche considerazione critica appare inoltre suscitata dalla regola contenuta nell'art. 14 della proposta con riferimento alla litispendenza. La regola, infatti, appare mantenere la formulazione, che potrebbe dirsi *standard*, presente anche in altri regolamenti europei relativi a settori diversi della materia civile<sup>48</sup>, senza riflettere adeguatamente le caratteristiche specifiche dei procedimenti in materia di filiazione. Questi, come già si è rilevato in precedenza, si configurano essenzialmente come procedimenti volti all'accertamento di uno *status* personale, con effetti *erga omnes*, ciò che fa sì che il richiamo ai tradizionali requisiti di identità di oggetto e di titolo nonché di parti, concepiti in funzione dell'ordinario contenzioso in materia civile e commerciale, risulti eccessivamente restrittivo o comunque inadeguato nella materia considerata<sup>49</sup>.

Ben più opportuno si sarebbe rivelato adattare i presupposti dell'applicazione della regola alle peculiarità della materia, sul modello di quanto avviene nel regolamento

<sup>45</sup> Si veda il considerando n. 45 del preambolo della Proposta, che indica in ragioni di speditezza ed efficienza nell'amministrazione della giustizia la *ratio* della regola in questione.

<sup>46</sup> Come notato anche da L. VÁLKOVÁ, *The Commission Proposal for a Regulation on the Recognition of Parenthood*, cit., p. 891; THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 23.

<sup>47</sup> Si vedano, con riferimento alla norma sostanzialmente analoga contenuta nell'art. 6 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la quale è apparsa tautologica nella misura in cui si debba intendere come riferita al potere del giudice di conoscere *incidenter tantum*, e, quindi con efficacia limitata al giudizio, delle questioni pregiudiziali che rilevano al fine della decisione sulla domanda, R. LUZZATTO, *Art. 3-12*, in *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995, n. 218 – Commentario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1995, p. 923 ss., p. 942 ss.; C. CONSOLO, *Art. 6*, in S. BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Commentario*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, p. 938 ss.; in tema, anteriormente alla riforma, per tutti, G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I, Napoli, 1933, p. 350 ss.; G. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, II ed., Padova, 1954, p. 93 s.

<sup>48</sup> Si possono confrontare l'art. 29 del regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis, del quale l'art. 14 della proposta pare seguire fedelmente il modello, eccettuata la riserva che nel regolamento Bruxelles I-bis è fatta a favore della regola speciale introdotta nell'art. 31, par. 2, per il caso in cui si sia in presenza di un accordo di scelta del foro, ipotesi che non rileva nel contesto della proposta, nella quale la scelta consensuale del foro non è ammessa, in considerazione della natura indisponibile dei diritti in questione, nonché le disposizioni, ispirate al modello dell'art. 27 del precedente regolamento (CE) n. 44/2001 o Bruxelles I, contenute nell'art. 12 del regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, nell'art 17 del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni, e negli articoli 17 dei regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104 in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

<sup>49</sup> Si veda in questo senso THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 26 s.

Bruxelles II-ter. In quest'ultimo regolamento, sulla scia dei regolamenti precedenti che questo ha sostituito, i requisiti per l'applicazione della regola in materia di litispendenza sono incentrati, nell'un caso, in materia matrimoniale, sul fatto che i procedimenti pendano tra le stesse parti, vale a dire, tra i medesimi coniugi, indipendentemente dall'essersi in presenza di domande di separazione personale piuttosto che di scioglimento o di annullamento del matrimonio<sup>50</sup>. Nell'altro caso, in materia di potestà genitoriale, i requisiti della litispendenza sono incentrati sul trattarsi di procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale su un medesimo minore, richiedendosi nondimeno, in questa seconda ipotesi, che debba trattarsi di domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo<sup>51</sup>. Nello stesso spirito, e in considerazione della centralità dell'interesse del figlio, la regola in materia di litispendenza contenuta nella proposta avrebbe potuto più opportunamente fare riferimento alle situazioni nelle quali siano pendenti più procedimenti relativi all'esistenza di un rapporto di filiazione con riferimento a un medesimo figlio<sup>52</sup>.

Maggiormente discutibile appare l'opportunità, ravvisata da alcuni studiosi tedeschi, di eliminare anche il requisito dell'identità di oggetto e di titolo tra le domande<sup>53</sup>. Questa soluzione, per un verso, perseguirebbe in misura più ampia l'obiettivo di prevenire lo svolgimento di procedimenti paralleli, e, conseguentemente, il rischio di pervenire a decisioni inconciliabili. Per altro verso, essa farebbe sorgere il rischio, che già sussiste relativamente alle controversie matrimoniali ai sensi del regolamento Bruxelles II-ter e dei regolamenti previgenti nella medesima materia, di sovrapporre due distinte ipotesi, quella della litispendenza e quella della connessione. Deve nondimeno essere tenuta presente a questo riguardo la flessibilità che ha ispirato l'interpretazione ad opera della Corte di giustizia della regola relativa alla litispendenza nel contesto della disciplina

---

<sup>50</sup> Si veda l'art. 20, par. 1, del regolamento (UE) 2019/1111 o Bruxelles II-ter, e così l'identica disposizione contenuta nell'art. 19, par. 1, del precedente regolamento (CE) n. 2201/2003 o Bruxelles II-bis, la medesima disposizione figurando all'art. 11 dell'iniziale regolamento (CE) n. 1347/2000 o Bruxelles II, al par. 2 della norma, mentre il par. 1, destinato ad applicarsi nelle altre ipotesi e quindi essenzialmente in materia di potestà genitoriale, presupponeva, sul modello della disciplina parallelamente adottata nel regolamento Bruxelles I, l'identità di oggetto e di titolo delle domande. L'equiparazione ai fini della litispendenza dei procedimenti di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio era stata prevista già nella Convenzione del 28 maggio 1998 concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, convenzione detta di Bruxelles II come poi il regolamento che la ha sostituita, all'art. 11, par. 2, con soluzione che era stata efficacemente definita in termini di «falsa litispendenza» nella *Relazione esplicativa della Convenzione*, redatta da A. BORRÁS, in *G.U.C.E.*, C 221 del 16 luglio 1998, p. 27, par. 54.

<sup>51</sup> Si veda l'art. 20, par. 2, del regolamento (UE) 2019/1111 o Bruxelles II-ter e già la corrispondente disposizione, salva la tautologica precisazione contenuta nella disposizione appena richiamata per la quale essa non si applica nel caso in cui la competenza di una delle due autorità giurisdizionali adite si basi sul foro cautelare previsto nell'art. 15 del regolamento stesso, contenuta nell'art. 19, par. 2, del precedente regolamento (CE) n. 2201/2003 o Bruxelles II-bis. Si veda, con riguardo a quest'ultima, F. MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, 2008, p. 172 ss., p. 335 s.

<sup>52</sup> Si veda in questo senso THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 27.

<sup>53</sup> Ivi, p. 26.



primigenia contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 1968<sup>54</sup>, che già è parsa assottigliare in qualche misura la distinzione tra le due ipotesi. Appare necessario a questo riguardo osservare che la differenza tra litispendenza e connessione non è puramente nominale bensì strutturale, con un'inevitabile incidenza anche sul regime delle conseguenze derivanti dall'operare delle rispettive regole. Infatti, nel caso della litispendenza si assume che i procedimenti paralleli abbiano un oggetto sostanzialmente coincidente, con la conseguenza che il giudice successivamente adito, secondo la disciplina generalmente contenuta nei regolamenti adottati nei diversi settori della materia civile, potrà declinare la propria giurisdizione una volta che la competenza del giudice precedentemente adito sia stata accertata<sup>55</sup>. Diversamente, nel caso della connessione i procedimenti paralleli avranno un oggetto non coincidente, per cui si renderà necessario fare luogo a una riunione dei procedimenti innanzi al giudice precedentemente adito, secondo la soluzione prevista attualmente nel regolamento Bruxelles I-bis<sup>56</sup>, o quantomeno si deve consentire alla parte che si era rivolta al giudice successivamente adito di introdurre la propria domanda davanti al giudice precedentemente adito, come previsto attualmente dal regolamento Bruxelles II-ter<sup>57</sup>.

<sup>54</sup> Si vedano, per tutte, Corte di giustizia, sentenza dell'8 dicembre 1987, *Gubisch Maschinenfabrik c. Palumbo*, causa 144/86; par. 8 ss.; sentenza del 6 dicembre 1994, *Tatry (Owners of the cargo lately laden on board the ship) c. Maciej Rataj (Owners of the ship)*, causa C-406/92, par. 37 ss. Si vedano al riguardo, tra gli altri, A. DI BLASE, *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, 1993, p. 83 ss.; M. A. LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, Milano, 2002, p. 748 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 291 ss.; P. ROGERSON, M. LEHMANN, F. GARCIMARTÍN, *Lis pendens and Related Actions*, in A. DICKINSON, E. LEIN (eds.), *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015, p. 321 ss., p. 326 ss.; R. FENTIMAN, *Lis pendens – related actions*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds), *European Commentaries on Private International Law*, Vol. I, *Brussels I-bis Regulation*, Köln, 2016, p. 712 ss., p. 729 ss.

<sup>55</sup> Si vedano l'art. 29, par. 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 o Bruxelles I-bis e così l'art. 12, par. 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, l'art. 17, par. 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successione; gli articoli 17, par. 3, dei regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104 in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra i coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

<sup>56</sup> Si veda l'art. 30, par. 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 o Bruxelles I-bis.

<sup>57</sup> Si veda l'art. 20, par. 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2019/1111 o Bruxelles II-ter, con formula corrispondente al precedente art. 19, par. 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 o Bruxelles II-bis e all'ancora precedente art. 11, par. 3, del regolamento (CE) n. 1347/2000 o Bruxelles II. In termini concreti, nell'ipotesi in cui in uno dei procedimenti fosse stata introdotta una domanda di divorzio e nell'altro una di separazione personale, o piuttosto di annullamento del matrimonio, lo strumento mediante il quale la domanda introdotta davanti al giudice successivamente adito potrà essere portata davanti al giudice precedentemente adito appare da individuarsi nella domanda riconvenzionale, alla quale, per espressa disposizione dell'art. 4 dell'attuale regolamento Bruxelles II-ter, come già del medesimo articolo del regolamento Bruxelles II-bis e dell'art. 5 del regolamento Bruxelles II, si estende la competenza in materia matrimoniale prevista dalle norme del regolamento. Si vedano, con riguardo alle problematiche suscettibili di porsi al riguardo in conseguenza della disomogeneità delle soluzioni legislative nazionali, solo parzialmente appianate per effetto dell'adozione del regolamento (UE) n. 1259/2010 istitutivo di una cooperazione rafforzata sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (c.d. "Roma II"), tra gli altri, già con riferimento all'iniziale regolamento Bruxelles II, B. ANCEL, H. MUIR-WATT, *La désunion européenne. Le règlement dit «Bruxelles II»*, in *Revue critique de droit international privé*, 2001, p. 403 ss., p. 429 ss.; H. GAUDEMET-TALLON, *Le règlement n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: «Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs»*, in *Journal du droit international*, 2001, p. 381 ss., p. 403 ss.; con riferimento al successivo regolamento Bruxelles II-bis, R. BARATTA, *Scioglimento e invalidità del*

Mette inoltre conto di considerare un'ulteriore soluzione, prospettata al riguardo dai medesimi studiosi tedeschi sopra evocati. In base a questa, ove la domanda introdotta davanti al giudice precedentemente adito riguardi una questione pregiudiziale rispetto alla questione oggetto della domanda pendente innanzi al giudice successivamente adito, quest'ultimo potrebbe mantenere sospeso il procedimento fino a conclusione del procedimento sulla questione pregiudiziale<sup>58</sup>. Questa soluzione presenta la criticità di presupporre che sia la domanda precedentemente introdotta a riguardare la questione pregiudiziale, ciò che, in un contesto nel quale si è in presenza di procedimenti paralleli innanzi a giudici di Stati membri diversi, non è necessariamente scontato. In relazione ad un'ipotesi di pregiudizialità internazionale sarebbe effettivamente più opportuno adottare quale criterio di prevenzione la pregiudizialità stessa. Così essendo, a dover sospendere il procedimento in attesa della decisione dell'altro giudice dovrà essere il giudice adito della domanda dipendente, a prescindere dall'ordine temporale in cui i due giudici siano stati aditi, secondo la soluzione accolta nell'art. 7, comma 3, della legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato<sup>59</sup>.

Inoltre, appare opportuno osservare che la proposta, non diversamente da quanto avviene in altri regolamenti europei nel frattempo adottati in altri settori della cooperazione giudiziaria in materia civile, si limita a disciplinare la litispendenza tra procedimenti pendenti innanzi ai giudici di diversi Stati membri. In questo la proposta rinuncia a seguire il modello posto dal regolamento n. 1215/2012 o Bruxelles I-bis, il quale ha introdotto una disciplina parallela relativamente ai casi di litispendenza e connessione internazionale nei quali si sia in presenza di procedimenti paralleli innanzi a giudici di Stati membri e giudici di Paesi terzi<sup>60</sup>. Benché con riguardo a tali casi possano certamente soccorrere le regole in materia di litispendenza internazionale contenute nelle legislazioni dei singoli Stati membri, pur sempre l'inserimento di regole comuni nella proposta avrebbe rappresentato un importante elemento di semplificazione e di chiarezza. Si sarebbe potuta cogliere, tra l'altro, l'opportunità di dettare regole modulate più specificamente in funzione della materia considerata, sulla falsariga di quanto si è

---

*matrimonio nel diritto internazionale privato*, Milano, 2004, p. 178 s.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 332 ss.

<sup>58</sup> Si veda ancora THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 27.

<sup>59</sup> Si vedano con riguardo a quest'ultima, tra gli altri, A. DI BLASE, *Art. 7*, in S. BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Commentario*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, p. 947 ss., p. 964 ss.; C. CONSOLO, *Profili della litispendenza internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1997, p. 5 ss., p. 67 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale*, cit., p. 383 ss.

<sup>60</sup> Si vedano gli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012 o Bruxelles I-bis, sui quali si vedano, tra gli altri, F. MARONGIU BUONAIUTI, *Lis alibi pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries in the Recast of the Brussels I Regulation*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 15, 2013/2014, p. 87 ss.; P. FRANZINA, *Lis pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation: An Overview*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2014, p. 23 ss.; S. LEIBLE, *Art. 33*, in TH. RAUSCHER (ed.), *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – EuZPR/EuIPR, Kommentar*, Band I, *Brüssel Ia-VO*, 4. Aufl., Köln, 2016, p. 906 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Lis alibi pendens and related actions before third country courts under the Brussels Ibis Regulation*, in P. MANKOWSKI (ed. by), *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation*, Cheltenham – Northampton, Mass., 2020, p. 250 ss.



prospettato sopra con riferimento alle regole operanti con riferimento a procedimenti pendenti innanzi a giudici di Stati membri differenti. Deve inoltre essere considerato che è allo stato verosimile l'ipotesi in cui il futuro regolamento debba essere adottato in sede di cooperazione rafforzata, come conseguenza della difficoltà di raggiungere l'unanimità in seno al Consiglio richiesta per l'adozione di atti legislativi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi un'incidenza sui rapporti di famiglia<sup>61</sup>. In tale verosimile evenienza, le ipotizzate regole su litispendenza e connessione con procedimenti pendenti innanzi a giudici di paesi terzi avrebbero potuto ben applicarsi anche nei casi di procedimenti paralleli pendenti innanzi a un giudice di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata e a un giudice di uno Stato membro non partecipante. Infatti, secondo quanto già avviene in altri casi simili, gli Stati membri non partecipanti all'adozione di un determinato atto sono equiparati a Stati terzi per i fini dell'atto in questione<sup>62</sup>.

Un'ultima notazione riguarda la regola contenuta nell'art. 15 della proposta, col quale si chiude il capo dedicato alla disciplina della competenza giurisdizionale. Si tratta di una norma che pare strettamente ispirata alla disposizione analoga che figura all'art. 21 del regolamento 2019/1111 o Bruxelles II-ter e che in quest'ultimo regolamento è posta, similmente, a chiusura della sezione dedicata alla competenza giurisdizionale in materia di potestà genitoriale<sup>63</sup>. Nondimeno, essa si rivela disomogenea nel suo contenuto rispetto alle restanti norme presenti nel medesimo capo della proposta, in quanto non riguarda in senso proprio la competenza giurisdizionale. Infatti, essa detta un principio di carattere strettamente procedurale, per il quale le autorità giurisdizionali degli Stati membri dovranno dare, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, al figlio minore che sia capace di discernimento la possibilità concreta di esprimere la propria opinione. La norma precisa, inoltre, che ciò potrà avvenire o direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato. Inoltre, essa presenta dei profili di incertezza dal punto di

---

<sup>61</sup> In base all'art. 81, par. 3, TFUE, richiamato nel considerando n. 5 del preambolo come base giuridica della Proposta. Si veda, con riferimento alle resistenze incontrate dalla proposta in alcuni Stati membri, tradottesi sinora nella presentazione di pareri negativi da parte di alcune camere dei parlamenti nazionali quanto alla compatibilità della proposta stessa col principio di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 ai Trattati, che rendono verosimile il delinearsi di un'adozione del futuro regolamento in seno a una cooperazione rafforzata, G. BIAGIONI, *Malintesi e sottintesi rispetto alla proposta di regolamento UE in tema di filiazione*, in *SIDIBlog*, [www.sidiblog.org](http://www.sidiblog.org), 3 aprile 2023.

<sup>62</sup> Si vedano per alcune considerazioni a questo riguardo, con riferimento, in particolare, al regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni, E. CRAWFORD, J. CARRUTHERS, *Speculation on the Operation of Succession Regulation 650/2012: Tales of the Unexpected*, in *European Review of Private Law*, 2014, p. 847 ss., p. 849 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *The EU Succession Regulation and Third Country Courts*, in *Journal of Private International Law*, 2016, p. 545 ss., p. 546 ss.

<sup>63</sup> Si veda sulla disposizione richiamata G. BIAGIONI, *Il nuovo regolamento (UE) 2019/1111*, cit., p. 1173 ss. L'evidente parallelismo tra le due disposizioni è sottolineato da L. VÁLKOVÁ, *The Commission Proposal for a Regulation on the Recognition of Parenthood*, cit., p. 891; THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 28, con la formulazione di osservazioni e proposte al riguardo, sulle quali ci si soffermerà più avanti; M.C. BARUFFI, *La proposta di regolamento UE sulla filiazione*, cit., p. 542, la quale considera la regola in questione un principio generale del diritto dell'Unione, con riferimento all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

vista interpretativo, potendo apparire contraddittoria l'affermazione di un principio in termini netti e incondizionati, come la formulazione della disposizione con la forma verbale all'indicativo appare suggerire, e il successivo rinvio al diritto nazionale. Questo rinvio, nei termini molto ampi in cui è formulato, può revocare in dubbio l'effettiva precettività della norma nell'ipotesi in cui il diritto nazionale del giudice non prevedesse l'audizione del figlio nei procedimenti relativi all'accertamento della filiazione<sup>64</sup>.

È stato inoltre non peregrinamente osservato che la pressoché pedissequa trascrizione della regola in materia di ascolto del minore già contenuta nel regolamento Bruxelles II-ter con riferimento ai procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale rivela una sottovalutazione dei profili di differenziazione esistenti tra i due tipi di procedimenti. Effettivamente, nei procedimenti relativi all'accertamento della filiazione, diversamente da quelli relativi alla potestà genitoriale, la decisione da assumersi si deve basare su accertamenti di carattere obiettivo, relativamente ai quali la volontà del soggetto interessato appare meno rilevante<sup>65</sup>. Ciò considerato, appare peraltro discutibile la soluzione prospettata da alcuni studiosi tedeschi di limitare l'applicazione della regola in questione ai soli procedimenti relativi alla revoca della filiazione o all'adozione, come alternativa alla semplice eliminazione della norma<sup>66</sup>. Con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto la revoca della filiazione, infatti, configurandosi la revoca alla stregua di un *contrarius actus* rispetto all'accertamento della filiazione stessa, la soluzione di prevedere l'obbligo in questione nell'un caso e non nell'altro rischierebbe di rivelarsi contraddittoria. Invece, per quanto riguarda i procedimenti relativi all'adozione, il fatto stesso di fare ad essi specificamente riferimento pone innanzitutto un problema di coordinamento con l'esclusione di determinati procedimenti di questo tipo dall'ambito di applicazione *ratione materiae* della proposta<sup>67</sup>. Inoltre, creerebbe un ulteriore problema

<sup>64</sup> Si veda il considerando n. 49 del preambolo della proposta, nel quale si chiarisce che la norma, nel rinviare alla disciplina nazionale per quanto attiene alle modalità nelle quali l'ascolto del figlio possa avere luogo, non pone un obbligo assoluto di procedere all'ascolto, l'opportunità di provvedervi o meno dovendo essere valutata tenuto conto del superiore interesse del minore.

<sup>65</sup> Si vedano i rilievi contenuti in THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 28 s.

<sup>66</sup> Ivi, p. 29.

<sup>67</sup> In base all'art. 3, par. 2, lettera e), della proposta l'emanando regolamento non si applica all'adozione internazionale. In base a quanto chiarito dal preambolo, nel considerando n. 24, esso ha ad oggetto la filiazione tanto biologica, quanto genetica, quanto per adozione o *ope legis*. Il successivo considerando n. 25, non senza una certa misura di tortuosità, esclude per un verso l'applicazione delle regole in materia di competenza e di legge applicabile all'accertamento della filiazione nei casi nazionali, in questi includendo la filiazione a seguito di un'adozione nazionale in uno Stato membro, mentre per altro verso ammette l'applicazione delle regole in materia di riconoscimento delle decisioni e degli atti pubblici ed anche delle disposizioni relative al certificato europeo di filiazione al riconoscimento della filiazione accertata in uno Stato membro in situazioni nazionali, incluso nel caso di una filiazione costituitasi a seguito di un'adozione nazionale. I successivi considerando 26 e 27 chiariscono, il primo, la nozione di adozione nazionale costituitasi in uno Stato membro, e, il secondo, la nozione di adozione internazionale, per la quale fa rinvio alla Convenzione dell'Aja del 1993 in materia, la cui applicazione viene espressamente fatta salva dall'art. 66, par. 3, della proposta. Si veda, nel senso che per i fini dell'esclusione dell'adozione internazionale dall'ambito materiale di applicazione della proposta il riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1993 avrebbe dovuto essere esplicitato per maggiore chiarezza nella disposizione stessa dell'art. 3, par. 2, lettera e), e non lasciato alle indicazioni contenute nel preambolo, THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 9 s. Si veda anche, per il rilievo per cui, diversamente da quanto

di coerenza della regola rispetto alle restanti disposizioni del capo della proposta in cui essa si inserisce. Infatti, nel capo della proposta che reca le disposizioni in materia di giurisdizione non compaiono disposizioni che si applichino selettivamente ad alcuni soltanto dei possibili procedimenti suscettibili di ricadere nell'ambito di applicazione materiale della proposta stessa.

## 7. Considerazioni conclusive

Come si è avuto modo di rilevare, la proposta presentata dalla Commissione europea persegue prioritariamente, per quanto attiene alla disciplina della giurisdizione, l'obiettivo di tutelare il diritto di accesso del figlio a un foro innanzi al quale il proprio rapporto di filiazione possa essere accertato. In questa direzione, la proposta ricorre a un cumulo di diverse soluzioni che appaiono riprese piuttosto acriticamente da altri regolamenti relativi a settori diversi della materia civile. Essa sovrappone a un novero già molto articolato di fori generali alternativi una serie di criteri sussidiari suscettibili di venire in considerazione in via progressivamente residuale, con la previsione di un foro sussidiario autonomamente posto dalla proposta, di un rinvio ai criteri nazionali di giurisdizione, ed infine di un *forum necessitatis*.

La sovrabbondanza di criteri di competenza giurisdizionale che si viene così a creare non può considerarsi priva di criticità, in quanto rischia di mancare l'obiettivo di un adeguato bilanciamento tra la finalità prima ricordata e quella, non meno importante, di assicurare un sufficiente legame di prossimità tra la sfera giuridica del figlio e il foro innanzi al quale si discute del rapporto di filiazione. La previsione di una serie di criteri che non garantiscono l'esistenza di un collegamento effettivo tra il foro e la sfera giuridica del figlio rischia di incidere negativamente sulla prevedibilità della competenza giurisdizionale. Questa costituisce un fattore importante ai fini della parità delle armi tra i litiganti, che è parte integrante, non meno del diritto di accesso alla giustizia, dei principi del giusto processo dei quali i giudici degli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'osservanza<sup>68</sup>. Per di più, la previsione di un novero eccessivamente ampio di fori alternativi si presta indebitamente ad agevolare condotte processuali scorrette, come quelle che possono essere poste in essere da chi intenda contestare una situazione

---

pare essere dato per assunto nella proposta, non tutti i casi di adozione che possano presentare un elemento di estraneità rispetto a un singolo ordinamento giuridico si configurano come un caso di «adozione internazionale» per i fini della Convenzione dell'Aja del 1993, *ivi*, p. 42.

<sup>68</sup> Si vedano al riguardo, tra gli altri, P. KINSCH, *Droits de l'homme, droits fondamentaux et droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye*, vol. 318, 2005, p. 9 ss., p. 47 ss.; F. MARCHADIER, *Les objectifs généraux du droit international privé à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 2007, p. 183 ss.; L. R. KIESTRER, *The Impact of the European Convention on Human Rights on Private International Law*, The Hague, 2014, p. 94 ss.; J. J. FAWCETT, M. N. SHÚILLEABHÁIN, S. SHAH, *Human Rights and Private International Law*, Oxford, 2016, p. 85 s., 275 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *Art. 3 della risoluzione dell'Institut de droit international su Human Rights and Private International Law: la disciplina della giurisdizione in materia civile e la sua incidenza sul diritto di accesso alla giustizia*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, p. 283 ss., p. 287 ss.

familiare acquisita intentando un'azione davanti a un foro che presenta dei deboli collegamenti con la sfera giuridica del figlio<sup>69</sup>.

La disciplina contenuta nella proposta in punto di competenza giurisdizionale meriterebbe quindi di essere riveduta, limitando, innanzitutto, la scelta tra i fori alternativi che attualmente prevede a quei soli criteri che possano garantire un sufficiente legame di prossimità rispetto alla sfera giuridica del figlio. Inoltre, sarebbe opportuna un'opzione più netta a favore del modello prevalente nei regolamenti c.d. di nuova generazione adottati in altri settori della materia civile, con l'abbandono del rinvio a titolo residuale ai criteri di giurisdizione nazionale. Tale rinvio, oltre alle criticità già notate in termini di complessità e di potenziale disarmonia della disciplina comune che viene ad essere introdotta, appare in definitiva superfluo in presenza già di un foro sussidiario autonomamente individuato dalla proposta e di un *forum necessitatis*. A questi principali interventi, opportunamente si dovrebbero affiancare gli ulteriori adattamenti che si sono suggeriti nella direzione di adeguare alle specificità della materia considerata regole come quella in materia di litispendenza o di diritto di ascolto del figlio, che appaiono troppo pedissequamente e acriticamente riprese da altri strumenti che hanno ad oggetto materie diverse.

**ABSTRACT:** La proposta di regolamento europeo in materia di filiazione segue il modello dei regolamenti europei c.d. di nuova generazione nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto propone una disciplina unitaria delle diverse problematiche di rilievo internazionalprivatistico che si pongono nella materia considerata. Essa presenta una disciplina della giurisdizione assai articolata, nella quale la finalità di tutelare nei termini più ampi possibili il diritto del figlio di accedere a un giudice dinanzi al quale il proprio rapporto di filiazione possa essere accertato non appare sempre contemperarsi in modo soddisfacente con l'obiettivo di prossimità tra il foro e la sfera giuridica del figlio stesso. In particolare, la presenza di un ventaglio eccessivamente ampio di fori alternativi, e il cumulo della previsione di un autonomo foro sussidiario e di un *forum necessitatis* con un rinvio ai criteri di giurisdizione nazionali appaiono dilatare eccessivamente il novero dei possibili fori competenti, rischiando di minare l'obiettivo della prevedibilità della competenza giurisdizionale e favorire indebite manovre di *forum shopping*, ciò che appare particolarmente critico vista la delicatezza della materia considerata.

**KEYWORDS:** diritto internazionale privato europeo – filiazione – giurisdizione – accesso alla giustizia – prossimità.

---

<sup>69</sup> Secondo quanto rilevato in THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal*, cit., p. 17.

## THE RULES ON JURISDICTION IN THE EUROPEAN COMMISSION PROPOSAL FOR A REGULATION IN MATTERS OF FILIATION

**ABSTRACT:** The recent proposal for a regulation in matters of filiation follows the model set out by the so-called new-generation EU regulations adopted in the field of judicial cooperation in civil matters, since it aims to introduce a comprehensive set of rules addressing the various private international law issues arising in the subject concerned. The proposal aims to introduce a very broad set of rules of jurisdiction, pursuing the aim of offering the child the highest opportunities of access to a court where his or her filiation may be established, while not always striking a fair balance with the concurrent goal of ensuring an adequate link of proximity between the *forum* and the legal sphere of the child. The choice of providing for a very broad range of alternative *fora* and the coexistence of an autonomous subsidiary *forum*, as well as a *forum necessitatis*, with a reference to national rules of jurisdiction appears particularly critical in this respect. In fact, offering an excessively broad range of available *fora* risks endangering the foreseeability of jurisdiction and favouring forum shopping, something which should not be encouraged in a sensible domain such as filiation.

**KEYWORDS:** European Private International Law – filiation – jurisdiction – access to justice – proximity.